



Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
Autonome Region Trentino Südtirol

38122 TRENTO / TRIENT 1 ottobre 2013  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312  
e-mail: ripaist@regione.taa.it  
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

Id Doc: 1789308  
Registro: RATAA



Num. Prot: 0015229 del: 01/10/2013

EL	VI-1,2	LZ/PF	mf
----	--------	-------	----

OGGETTO / Modifica della disciplina in materia di  
BETREFF: accesso ai posti di lavoro presso le  
pubbliche amministrazioni.

**CIRCOLARE N. 4/EL/2013**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

L'articolo 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013”* (pubblicata nella GU 20 agosto 2013 n. 194) ha modificato l'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 *“Testo unico sul pubblico impiego”*, estendendo l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che non implicino l'esercizio di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale:

**a) ai familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.**

La fattispecie era oggetto di un procedimento “pre-contenzioso” (EU Pilot 1769/11/JUST) che avrebbe portato all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la non conformità dell'articolo 38 comma 1 del DLgs 165/2001 alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nella parte in cui non prevede(va) la possibilità di accedere ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni italiane per i cittadini di Stati terzi che siano familiari di cittadino dell'Unione europea.

La Commissione europea aveva rilevato che con l'entrata in vigore della citata direttiva 2004/38/CE i cittadini di uno Stato terzo che siano familiari di un cittadino dell'Unione e che siano titolari del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno hanno lo stesso diritto dei lavoratori migranti dell'Unione di accedere ai posti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dello Stato membro ospitante e che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia, gli Stati membri hanno il diritto di riservare ai cittadini nazionali solo quegli impieghi presso la pubblica amministrazione che implicano, in modo diretto o indiretto, la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre autorità pubbliche.

Con la modifica apportata dal comma 1 lettera a) dell'articolo 7 della L 97/2013 al comma 1 del citato articolo 38 del D Lgs 165/2001 le osservazioni della Commissione europea sono state accolte integralmente;

**b) ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.**

La fattispecie era oggetto di un procedimento “pre-contenzioso” (EU Pilot 2368/11/HOME), nel quale la Commissione europea lamentava l'incompatibilità dell'ordinamento nazionale italiano rispetto alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nella misura in cui lo stesso non riconosce(va) al cittadino di uno Stato terzo, che sia soggiornante di lungo periodo, lo stesso diritto di accedere al pubblico impiego previsto per i cittadini nazionali e i cittadini di uno Stato membro dell'Unione.

Quanto ai titolari dello status di protezione sussidiaria, l'articolo 25, comma 2, DLgs 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE assicura(va) la possibilità di accedere al pubblico impiego solo agli aventi lo status di rifugiato e non anche ai titolari dello status di protezione sussidiaria. L'articolo 26, paragrafo 3 della citata direttiva 2004/83/CE impone agli Stati membri di autorizzare i beneficiari dello status di protezione sussidiaria ad esercitare un'attività lavorativa dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. La Corte di giustizia (causa C-290/94) aveva affermato che al titolare dello status di protezione sussidiaria deve essere garantito lo stesso accesso al pubblico impiego riconosciuto ai cittadini dello Stato membro, salvo nel caso di attività che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o che abbiano ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato. L'articolo 7 della L 97/2013 recepisce integralmente le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 2368/11/HOME, aggiungendo – tra l'altro – un comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'articolo 38 del DLgs. 165/2001 e integrando – con il riferimento allo status di protezione sussidiaria – il comma 2 dell'articolo 25 del DLgs 19 novembre 2007 n. 251.

L'articolo 7 della L 97/2013 costituisce il diritto adeguato all'ordinamento comunitario.

Per quanto riguarda i rapporti tra la disciplina statale di recepimento delle direttive e la normativa regionale o provinciale non adeguata, la Corte costituzionale con la sentenza n. 406 dd. 14.12.2001 ha affermato che le norme statali di recepimento delle direttive comunitarie sono applicabili anche nell'ordinamento della Regione e delle Province autonome, in quanto hanno carattere suppletivo rispetto alla mancata produzione normativa locale, ma sono cedevoli rispetto a quelle che la Regione o le Province autonome potranno emanare nei limiti della propria competenza, e fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali cogenti.

Sulla base di tale indirizzo, fino al recepimento con legge regionale della disciplina recata dall'articolo 7 della L 97/2013, si invitano le amministrazioni in indirizzo a integrare i bandi di concorso (relativi alla copertura di posti che non implicino esercizio di pubblici poteri) prevedendo il diritto a partecipare dei cittadini indicati dallo stesso articolo 7.

La "riserva di sovranità nazionale" in materia di pubblico impiego continua invece ad applicarsi esclusivamente per quegli impieghi presso le pubbliche amministrazioni che attengono all'esercizio di pubblici poteri e alla salvaguardia degli interessi generali dello Stato. Per questi (soli) posti resta inapplicabile il principio di libera circolazione dei lavoratori.

Il DPCM 7 febbraio 1994 n. 174 (richiamato anche dall'articolo 7 comma 1 del TUPERS) ha individuato i posti per i quali è inapplicabile il principio della libera circolazione:

- a) posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e dei livelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche;
- b) posti con funzioni di vertice amministrativo delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici economici, delle Regioni, degli enti locali, della Banca d'Italia;

- c) magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;
- d) posti dei ruoli civili e militari presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli Esteri, degli Interni, della Difesa, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e del Corpo forestale dello Stato (art. 1 comma 1).

Inoltre, lo stesso regolamento governativo indica, più genericamente, alcune funzioni a cui i cittadini non italiani non possono accedere:

- a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi;
- b) funzioni di controllo di legittimità e di merito (art. 2 comma 1).

Ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, infine il DPCM 174/94 richiede ai cittadini non italiani il possesso di specifici requisiti:

- a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- b) il possesso, eccezion fatta per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
- c) un'adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 3).

La lettera a (godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza) andrà evidentemente applicata con discernimento rispetto a quanti siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria: non sarebbe ragionevole infatti richiedere a un rifugiato il possesso del requisito del godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.

Quanto al requisito dell'adeguata conoscenza della lingua italiana, risulta di particolare interesse per le amministrazioni pubbliche della provincia di Bolzano l'ultima parte della lettera b) del comma 1 del più volte citato articolo 7 della l. 97/2013, che aggiunge un comma 3-ter all'articolo 38 del DLgs. 165/2001:

"3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano".

Si evidenzia infine che anche per le categorie di soggetti indicate **sub b)** (oltre ovviamente a quelle indicate **sub a)**) si applica - come espressamente previsto dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 38 del D Lgs 165/2001 sopra citato - la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 38, relativa all'equiparazione dei titoli di studio e professionali.

Con i migliori saluti.



LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon